

Circolare 193/2020 del 17-04-2020

Emergenza COVID-19 - Indennità economica per rischio epidemico prevista dal CCNL 1° luglio 2015

Si fa seguito alle segnalazioni ricevute da parte di diverse aziende associate, relative alle richieste di pagamento dell'indennità economica per rischio epidemico di cui all'art. 30 comma 5 della Sezione 1 del CCNL (e di quelle similari previste in altre Sezioni del CCNL), avanzate da parte di alcune organizzazioni sindacali, a livello territoriale, e da parte di alcuni lavoratori marittimi.

A tale riguardo, si è ritenuto opportuno – su indicazione del Presidente della Commissione Risorse Umane e Relazioni Industriali, Angelo D'Amato – svolgere un approfondimento giuridico con i nostri consulenti legali.

Da tale approfondimento è emerso che la clausola contrattuale ex art. 30, comma 5 della Sezione 1 del CCNL Confitarma possa non ritenersi applicabile alla pandemia COVID-19 attualmente in atto.

Al riguardo si riportano di seguito, sinteticamente, i principali argomenti a sostegno della suddetta posizione:

1) Un'interpretazione letterale della clausola contrattuale citata pare militare nel senso della non ricorrenza dei requisiti da essa previsti nel caso dell'emergenza pandemica da COVID-19, trattandosi di:

- pandemia (come riconosciuto dall'OMS) e non di epidemia;
- non essendoci riconoscimenti, con ordinanza del Ministero competente, di specifici porti infetti;
- non ravvisandosi, di conseguenza, il porto successivo come "libero da infezione".

Pertanto, poiché ai fini della erogazione della indennità in questione devono ricorrere necessariamente i requisiti indicati nel citato art. 30 comma 5, le rivendicazioni avanzate relative alla pandemia COVID-19 non sembrano poter rientrare nei requisiti previsti.

2) Per quello che concerne la *ratio* della clausola contrattuale in questione, essa pare rinvenirsi nell'esigenza di indennizzare un potenziale rischio circoscritto nel luogo e nel tempo e correlato a una modalità peculiare della prestazione lavorativa.

Al contrario, nel caso di specie - pur essendo auspicabilmente l'emergenza pandemica destinata ad essere contenuta in un arco di tempo circoscritto all'orizzonte di mesi e non di anni - non v'è dubbio che essa riguardi, qui ed ora, la generalità dei lavoratori (che siano pur sempre chiamati a espletare la prestazione lavorativa sia pure nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza dettate dalla legislazione emergenziale) e dunque non possa riferirsi a una modalità peculiare della prestazione lavorativa.

3) Le competenti Autorità hanno imposto una serie di misure restrittive e di prevenzione, oltre che per limitare il contagio, per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. Si rammenta fra l'altro che in data 14 marzo u.s. il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto il "Protocollo nazionale di sicurezza anti-contagio" a cui è conseguito quello specifico del 20 marzo u.s. riguardante tutti i settori dei trasporti e della logistica. Si evidenzia, al riguardo, che il suddetto Protocollo è stato reso cogente per tutte le aziende che sono autorizzate a proseguire le attività (ndr. tra queste rientrano il trasporto marittimo e per vie d'acqua – codice ATECO n. 50) attraverso l'art. 1, comma 3 del successivo D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (e successivamente dall'art. 2, comma 10 del D.P.C.M. 10 aprile 2020) con il quale è stato previsto che "**le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo**".

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'interpretazione letterale della clausola contrattuale ex art. 30 comma 5 CCNL Confitarma – Sezione 1 non pare, a nostro avviso, consentire ingresso alle pretese avanzate dai marittimi/OO.SS. di vedersi riconoscere l'indennità in questione, fermo restando – ovviamente – il **rigoroso rispetto da parte delle imprese armatoriali di protocolli e disposizioni normative generali e specifiche di**

aderente a:



CONFITARMA
Confederazione Italiana Armatori

settore.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rinnova l'invito alle aziende associate ad osservare le prescrizioni in materia e ad adottare, in particolare, adeguate misure di prevenzione dei contagi a bordo, tenendo anche conto delle tipologie di navi gestite e dei servizi svolti.

A tale scopo, si allegano alla presente per pronto riferimento i Protocolli sopra illustrati e la "*Guidance for Ship Operators for the protection of the health of Seafarers*" elaborata dall'ICS (già pubblicati nell'area dedicata all'emergenza COVID-19 del sito di Confitarma).

Con riserva di aggiornamento circa eventuali sviluppi del confronto sindacale su tale argomento, si invitano le aziende associate che rilevino specifiche problematiche sindacali sull'argomento in oggetto, a coordinarsi con il Dott. Leonardo Piliago, Caposervizio Risorse Umane e Relazioni Industriali.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Luca Sisto

aderente a:

